



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 52 DEL 03-10-2019

Oggetto: AZ. SOC. AGR. COSIMI S.S. CON SEDE A SAN GINESIO VIA S. CROCE SNC. ORDINANZA PER SEQUESTRO ED ABBATTIMENTO/DISTRUZIONE DI 6 CAPI BOVINI A SEGUITO DI RILEVAZIONE DI NON CONFORMITA' E VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI SANITA' IGIENE E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME.

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di ottobre,

Il Sindaco

Vista la nota prot. 102139 del 24/09/2019 del Dipartimento Prevenzione UOC Sanità Animale dell'ASUR – Area Vasta n. 3, quale lettera di trasmissione con oggetto Az. Società Agricola Cosimi S.S., Piva 01976250439 con sede legale in San Ginesio, via S. Croce snc. - Rilevazione di “non conformità” e violazione di norme in materia di sanità igiene e prevenzione della diffusione di malattie infettive del bestiame. Proposta di ordinanza per sequestro ed abbattimento/distruzione di 6 capi bovini;

Vista la relazione di servizio ID: 1384866|27/08/2019|AOA;

Visto il D.P.R. 317 del 30 aprile 1996 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/1992/CEE relativa alla registrazione delle aziende e alla identificazione degli animali;

Visto il Regolamento CEE N. 1760/2000 (abroga il Reg. CEE 820/1997) che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il Regolamento CEE N. 494/1998 concernente l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il Regolamento CEE 1053/2010 che modifica il Regolamento CEE N. 494/1998 per quanto riguarda le sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale;

Preso atto di quanto disposto dalla nota del Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, prot. N. 2686-P del 14/02/2012 (I.5.i.q1/2012/5), avente per oggetto: Regolamento (UE) N. 1053/2010 – Chiarimenti – che fissa i punti per la gestione di problematiche inerenti l'applicazione del Reg. UE 1053/2010;

Visto il D.P.R. 437/2000 recante modalità per la identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il D. Lg. 16 marzo 2006 n. 158 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali;

Visto il reg. CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie N. 1265/1934;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 592/1995 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 651/1994 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Ministero della Salute 358/1996 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 833/1978;
Visto il D.Lgs. 502/92;
Visto il D.Lgs. 517/93;
Visto il DPGR Marche n. 328 del 19 dicembre 2018;
Visto il DPGR Marche n. 327 del 19 dicembre 2018;
Visto il DPGR Marche n. 1 del 07 gennaio 2019;
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Considerato che per gli animali identificati nel verbale n. 03 del 01/08/2019 ed oggetto di sequestro come da verbale n. 03-01/08/2019/SEQ, in assenza di una corretta identificazione, non è possibile ricostruire gli eventuali passaggi commerciali, acquisire informazioni sul loro stato sanitario e su eventuali trattamenti farmacologici ai sensi del Decreto L.igs. 158/2006;
Considerato che per gli animali identificati nel verbale n. 03 del 01/08/2019 ed oggetto di sequestro come da verbale n. 03-01/08/2019/SEQ, il proprietario/legale rappresentante dell'Az. Società Agricola Cosimi S.S. non è stato in grado di dimostrare la sicura identità degli animali che è requisito fondamentale della rintracciabilità previsto dall'art. 18 del Reg. CE 178/2002;
Ritenuto di dover disporre ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Reg. CE 494/1998, così come modificato dal reg. UE 1053/2010, l'abbattimento e la distruzione, senza possibilità di compensazione, dei bovini per i quali non è soddisfatto alcuno dei requisiti previsti dall'art. 3 del reg. CE 1760/2000, in quanto, seppur identificati con marchio auricolare dell'azienda "Società Agricola Cosimi S.S." di fatto non corrispondono fenotipicamente alle caratteristiche dell'ascendenza materna dichiarata sulla cedola identificativa e quindi sono da considerarsi di provenienza sconosciuta;
Visto il verbale di sequestro N. 03-010819/SEQ del Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Area Vasta 3 di Macerata in cui vengono sottoposti a sequestro fiduciario e nominato custode – responsabile del corretto mantenimento degli animali sopra identificati il Sig. Cosimi Roberto nato a Macerata il 04/03/1988 residente a Urbisaglia in Via Sacratio n. 149.

ORDINA

- a) il sequestro fiduciario dei bovini identificati con le marche auricolari: IT043990109112, IT043990109113, IT043990109114, IT043990109115, IT043990109116 e IT043990109117 e di nominare custode – responsabile del corretto mantenimento degli animali il Sig. Cosimi Roberto nato a Macerata il 04/03/1988 residente a Urbisaglia in Via Sacratio n. 149;
- b) di provvedere a proprie spese, entro 30 giorni dalla data della notifica della presente ordinanza, all'abbattimento dei bovini identificati con marche auricolari IT043990109112, IT043990109113, IT043990109114, IT043990109115, IT043990109116 e IT043990109117;
- c) di provvedere a proprie spese, allo smaltimento e distruzione delle carcasse degli animali abbattuti presso un impianto autorizzato ai sensi del regolamento CE 1069/2009;
- d) che l'abbattimento degli animali sopraelencati venga effettuato presso l'azienda IT022MC134 di Loro Piceno oppure presso una struttura di macellazione nel rispetto delle norme vigenti e sotto il

controllo diretto di un veterinario ufficiale del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 3 Macerata;

- e) di comunicare al Servizio Sanità Animale dell'Area Vasta 3 di Macerata la data ed il luogo di abbattimento dei suddetti bovini;
- f) che le operazioni di abbattimento avvengano in presenza del personale di vigilanza ed ispezione del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 3 Macerata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica.

AVVERTE

La Sig.ra Cosimi Valentina nata a Macerata il 19/04/1992, legale rappresentante dell'Az. "Società Agricola Cosimi S.S." che, ove non ottempererà alle disposizioni di cui sopra, si procederà in maniera coatta con spese a suo carico.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza alla Sig.ra Cosimi Valentina sopra generalizzata.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Paoloni Robertino